

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI TRIBUNALE DI BARI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, l'Associazione Nazionale Magistrati di Bari, l'Osservatorio Barese sulla Giustizia

Ritenuto che, perchè venga garantito ai cittadini un livello accettabile di accesso alla tutela dei diritti, appare sempre più pressante la necessità di un miglioramento concreto delle condizioni di esercizio della giurisdizione;

Considerato che tale risultato può essere conseguito anche in virtù di una più intensa, mutua e leale collaborazione tra operatori di cancelleria, avvocati e magistrati;

Rilevato che solo un'accettazione formale delle regole assunte da tutte le componenti professionali cui è affidata la tutela dei diritti, può condurre il servizio giustizia, nell'immediato ed in concreto, nonostante l'attuale esiguità di mezzi e risorse, a condizioni di maggiore dignità e funzionalità;

Lette le risoluzioni del CSM in materia di assistenza in udienza;

Tanto premesso propone il seguente:

Protocollo per le Udienze Civili

I

Le aule d'udienza sono aperte alle ore 9.00. Per quell'ora, nell'aula devono essere presenti i fascicoli d'ufficio, onde consentirne la consultazione da parte degli avvocati, prima dell'inizio dell'udienza, alla presenza del cancelliere.

II

Le udienze hanno inizio alle ore 9.30.

III

Ove possibile, l'udienza è divisa in due fasce orarie, la seconda delle quali destinata alle attività che richiedono tempi lunghi di trattazione.

IV

I provvedimenti di cancellazione delle cause dal ruolo per la mancata comparizione delle parti, di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., sono adottati al termine dell'udienza.

V

Il giudice, con il provvedimento con cui dispone un'attività da svolgere in udienza, fissa, per quanto possibile, un orario preciso per l'inizio della stessa.

Gli avvocati hanno cura di riportare nella citazione dei testi l'orario fissato per l'assunzione della prova testimoniale.

VI

Nell'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice provvede a formulare, almeno in maniera sommaria, i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti, e con lo stesso consulente, circa il contenuto definitivo e/o la integrazione dei quesiti inizialmente proposti.

Se il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio è emesso a scioglimento di una riserva, il giudice dispone che il testo integrale dell'ordinanza sia notificato al consulente e comunicato alle parti.

La fissazione dell'udienza successiva al conferimento dell'incarico al consulente tecnico di ufficio avviene in modo da consentire alle parti il preventivo esame della relazione. Gli avvocati evitano di chiedere rinvii della trattazione al solo scopo di esaminare la relazione del consulente tecnico di ufficio.

VII

Nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, il giudice può fissare un'udienza straordinaria in cui concentra i procedimenti per i quali è previsto l'intervento di soggetti "esterni" al processo (testi, consulenti d'ufficio e/o di parte, parti).

VIII

Il giudice, in ciò coadiuvato dai difensori, regola l'andamento dell'udienza istruttoria in modo da evitare che le parti e i testimoni debbano riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei. I procedimenti camerali innanzi al collegio si svolgono in modo da assicurare la riservatezza delle parti.

I difensori evitano di trattarsi nell'aula dell'udienza istruttoria oltre il tempo della trattazione della causa in cui essi sono costituiti.

Nel corso dell'udienza, i difensori evitano di avanzare richieste o di esporre questioni al giudice, di qualunque tipo, relative a procedimenti diversi da quelli in corso di trattazione (ivi inclusa la richiesta di consultazione del ruolo di udienza o di singoli fascicoli processuali).

Quando sono presenti nell'aula di udienza, i difensori hanno cura di evitare il funzionamento del telefono cellulare.

IX

Quando le parti conciliano la controversia, ne danno comunicazione scritta al giudice, con congruo anticipo, prima dell'udienza successiva.

X

L'assistenza in udienza da parte del personale di cancelleria è assicurata a partire dalle ore 9.00 e sino alle ore 12,00; riprende quindi alle ore 13. Il martedì ed il giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, è assicurata per l'intera durata dell'udienza.

XI

L'avvocato costituito deve assicurare la propria presenza in udienza dinanzi al giudice al momento della chiamata della causa patrocinata. In caso di impedimento, egli si adopera per farsi sostituire da un collega a conoscenza dei fatti di causa e degli adempimenti da compiersi, in modo da essere in grado di interloquire con le controparti e con il giudice.

XII

I rinvii di ufficio sono affissi, con congruo anticipo, alla porta della cancelleria del giudice e contenuti, ove possibile, entro i tre mesi. Del rinvio d'ufficio è fatto avviso anche all'Ordine degli Avvocati al fine di permetterne la più ampia diffusione.

XIII

L'attività del sostituto d'udienza (giudice onorario di Tribunale) deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 43 ss. dell'Ordinamento Giudiziario, nonché delle circolari del CSM in materia. I provvedimenti di rinvio che il sostituto d'udienza dispone sono contenuti entro il massimo di tre mesi.

XIV

Gli avvocati precisano le conclusioni con separato foglio, preferibilmente dattiloscritto, riportandole analiticamente, salve le integrazioni che si rendono necessarie in conseguenza delle conclusioni della controparte.

XV

Con il deposito degli scritti conclusivi, l'avvocato allega una copia di tutti i propri scritti difensivi su supporto informatico (floppy disk o CD-Rom). In caso di contrasto tra il testo scritto e quello apposto sul supporto digitale, prevale il primo.

XVI

Decorso un anno dalla sottoscrizione del protocollo, le parti riscontrano in contraddittorio lo stato della sua effettiva attuazione.

Bari, 21 marzo 2007.

Osservatorio Barese sulla Giustizia
Il Presidente
f.to dott. Vito Scalera

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Il Presidente
f.to avv. Francesco Monaco

A.N.M. Bari
Il Presidente
f.to dott. Francesco Cassano

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Il Segretario
f.to avv. Giovanni Schiavoni